

DALLA NORMATIVA E DAI DOCUMENTI MINISTERIALI:
I FONDAMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

L'approccio pedagogico con gli alunni stranieri

La lettura delle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*. Prima parte

Marina **Bottacini**

In questo nuovo appuntamento affronteremo un documento di riferimento essenziale per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri: le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*.

Come si intuisce dal titolo del documento, le *Linee guida* si propongono l'obiettivo di dare delle indicazioni e degli orientamenti sul tema dell'accoglienza degli alunni stranieri nelle classi di ogni ordine e grado. Le *Linee guida* per gli alunni stranieri sono state emanate per la prima volta nel 2006, quando il processo migratorio si era appena avviato soprattutto con lo scopo di tutelare l'inserimento degli alunni neoarrivati. A seguito dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni del processo di immigrazione, sia per il numero di persone coinvolte, sia per le caratteristiche culturali, la differente provenienza dei flussi migratori e le novità introdotte dalle nuove della normativa sull'immigrazione, è stato necessario ampliare la riflessione delle prime linee guida, integrarla rispondendo alle nuove esigenze e dare delle nuove indicazioni di orientamento in campo scolastico di carattere educativo e culturale con le nuove *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* pubblicate nel febbraio 2014.

La tutela degli studenti minori stranieri deve avvenire, come previsto da documenti internazionali come la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948 e la *Dichiarazione dei diritti dell'Infanzia* del 1989, considerando questi soggetti in quanto persone che si trovano in una condizione di necessità particolare anche in quanto minori.

La premessa

In ambito nazionale l'accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa, come riportano le *Linee guida* nella parte introduttiva, nella legge sull'im-

migrazione n. 40 del 6/03/1998, confermata in seguito anche dalla legge n. 187 del 30/07/2002, e nel D.lgs 286 del 25/07/1998.

Si ribadisce anche il concetto che gli alunni stranieri (fino all'età del compimento dell'obbligo scolastico) devono essere accolti nelle scuole Primaria e Secondaria anche se privi di permesso di soggiorno.

Al termine della premessa viene riportato un concetto molto importante per le conseguenze che può avere sul piano didattico: l'alunno straniero "costringe" la scuola e gli insegnanti a "ripensare e rinnovare l'azione didattica" richiedendo l'adattamento dei percorsi e dei traguardi da raggiungere alle effettive necessità di ciascun alunno. I percorsi poi, per essere efficaci, vanno strutturati con capacità organizzativa e attività inclusive per favorire l'apprendimento di tutti.

La struttura delle *Linee guida* dopo una breve ma densa introduzione, di cui si è fatto riferimento nelle prime note di questo contributo, è articolata: in due sezioni.

Nella prima sezione si tratta del contesto (la "tipologia" e la distribuzione degli alunni stranieri) della scelta della scuola Secondaria, del passaggio all'Università e del concetto di cittadinanza.

Nella seconda sezione il documento affronta i temi dell'accoglienza (l'iscrizione, la documentazione e la gestione delle iscrizioni), del coinvolgimento, della partecipazione delle famiglie, della valutazione, dell'orientamento e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

La trattazione si conclude con due paragrafi che riguardano la formazione del personale scolastico e l'istruzione degli adulti. Tra i contenuti troviamo sia indicazioni di carattere pedagogico, sia di carattere organizzativo; ci soffermeremo in particolare sulle indicazioni pedagogiche.

I parte: il contesto

Le *Linee guida* sono indirizzate, come documento di lavoro, ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori e agli operatori delle associazioni che hanno il compito di “individuare le modalità con le quali affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che lo studente di origini straniere può costituire un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione didattica a vantaggio di tutti, un’occasione di cambiamento per tutta la scuola”¹.

Viene affrontato in questa sezione il tema delle differenti situazioni in cui si possono trovare gli alunni stranieri: la normativa (nello specifico il DPR n. 275 del 1999) suggerisce di affrontare l’inserimento degli alunni con una certa flessibilità nelle soluzioni da adottare.

Di conseguenza si potranno realizzare e utilizzare da parte dei docenti, anche se in caso di effettiva necessità degli alunni, dei piani di studio personalizzati con la costruzione di percorsi didattico-educativi adeguati a ciascuno studente.

Tra le prospettive differenti dell’integrazione dell’allunno, vi è la logica della scuola di altri paesi in cui le differenti culture convivono senza incontrarsi/confrontarsi apertamente mai e la logica della scuola multiculturale/interculturale in cui esse convivono e si confrontano; il testo esalta la seconda prospettiva come efficace e valida, un modello italiano sperimentato con successo e riconosciuto come tale dalla comunità internazionale e, per questo, da proporre e valorizzare. Il modello interculturale implica infatti il reciproco riconoscimento delle culture che convivono senza assimilazione né separazione tra comunità diverse, ma attraverso il dialogo, la valorizzazione delle diversità e delle peculiarità di ciascuna.

Il documento nella sezione seconda in cui si tratta dell’accoglienza analizza le locuzioni che si riferiscono alle differenti situazioni degli alunni stranieri che frequentano le scuole italiane: alunni con cittadinanza non italiana (alunni con entrambi i genitori non italiani), alunni con ambiente familiare non italofono (i genitori non hanno competenze linguistiche limitate), minori non accompagnati (alunni privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori), alunni figli di coppie miste (con un genitore straniero), alunni arrivati per adozione internazionale, alunni rom, sinti e caminanti (i tre principali gruppi di origine nomade) e studenti universitari con cittadinanza straniera (giovani provenienti dall’estero che soggiornano in Italia per motivi di studio o figli di immigrati che frequentata la scuola superiore si iscrivono poi all’Università).

Quest’ultimo fatto, l’iscrizione all’università di studenti stranieri, come si sottolinea nel documento, determina

la necessità di un’attenzione dedicata considerando che tra gli iscritti alla scuola superiore e all’Università solo un esiguo numero di studenti hanno frequentato in Italia le scuole di tutti i gradi di istruzione.

Spesso tali studenti presentano/possono presentare qualche problema di tipo linguistico e/o di apprendimento e/o una situazione di svantaggio rispetto agli altri universitari.

Vanno inoltre migliorate le azioni di orientamento e fornite pari opportunità educative tenuto conto del fatto che attualmente la maggior parte degli alunni stranieri si iscrive a istituti professionali o a centri di formazione professionale.

La scelta di questi istituti superiori come proseguo del percorso di studi non è sempre determinata da un vero interesse, ma spesso da considerazioni inerenti l’abilità linguistica acquisita in italiano che difficilmente è paragonabile a quella dei coetanei in tutte le sue componenti, talvolta anche dal consiglio orientativo espresso dai docenti e, in qualche situazione, anche dall’urgenza delle famiglie di inserimento del figlio nel mondo del lavoro.

Riporto alcune note di riepilogo che possono essere utili ai docenti pur non entrando nel dettaglio, del paragrafo relativo all’iscrizione (2.1.):

- l’iscrizione avviene anche per gli alunni stranieri on line (il modello presenta anche la traduzione in inglese);
- gli alunni devono essere iscritti anche se privi di permesso di soggiorno e i genitori sono irregolari;
- l’alunno viene iscritto alla classe anagrafica corrispondente tranne che sia deliberato diversamente dal Collegio docenti (può essere assegnato alla classe immediatamente inferiore o superiore);
- l’istituzione scolastica deve dare segnalazione immediata di alunni minori stranieri non accompagnati abbandonati o privi di genitori o di adulti responsabili della loro tutela all’autorità di pubblica sicurezza;
- da parte della scuola è richiesta la stessa documentazione degli alunni italiani (identità codice fiscale, data di nascita, cittadinanza) che può essere prodotta tramite autocertificazione;
- la dichiarazione delle vaccinazioni eseguite deve essere esibita al momento dell’iscrizione, anche se la mancanza di vaccinazioni “non può precludere l’accesso alla scuola, né la regolare frequenza”²;
- “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione degli studi compiuti nel paese d’origine (pagelle attestati dichiarazioni)”³ in caso di assenza delle stesse richiede ai genitori dichiarazione della scuola frequentata e può prendere contatto con l’autorità consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno.
- Per quanto riguarda il numero di alunni con cittadinanza non italiana iscritti ad ogni singola classe non deve superare il 30%

¹ *Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri* – febbraio 2014, p. 3.

² *Ivi*, p. 11.

(che può essere innalzato se gli alunni sono in possesso di adeguate competenze linguistiche).

• Il “ruolo degli Uffici Scolastici Regionali è quello di promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni”⁴.

Dal punto di vista pedagogico un’azione fondamentale è quella del coinvolgimento delle famiglie instaurando da parte dei docenti un “rapporto di ascolto” per comprenderne i bisogni e le necessità di ciascuno. Per fare ciò ci si può avvalere anche della presenza di mediatori linguistico-culturali e di interpreti. È molto utile predisporre un’informativa in più lingue (almeno in inglese) che dettagli l’organizzazione della scuola (orario, modalità di funzionamento, calendario scolastico, obblighi degli studenti, modalità di valutazione, calendario degli incontri scuola-famiglia...) in questo modo si contribuisce con l’informazione a favorire i genitori nel compito di inserimento ed integrazione dell’alunno e/o della famiglia nella realtà sociale e scolastica.

Anche le associazioni, in particolare quelle dei genitori, possono favorire attraverso il dialogo e il confronto, il superamento delle difficoltà linguistiche ed essere un punto di riferimento utile per i ragazzi stranieri e le loro famiglie in quanto gli stessi genitori che ne fanno parte spesso hanno dovuto affrontare alcune problematiche analoghe (le *Linee guida* suggeriscono di consultare anche il documento del MIUR *Linee di indirizzo* “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa del 22/11/2012 che tratta proprio di questo aspetto”).

Per quanto riguarda la valutazione, i minori con cittadinanza non italiana vengono valutati allo stesso modo degli alunni italiani. Tutte le disposizioni applicate dal regolamento (DPR n. 122/2009) in particolare la valutazione deve avvenire secondo il DPR 394/1999 art. 45 (norma ripresa poi dal DPR n. 122/2009 “Regolamento sulla valutazione scolastica”). Tra le principali disposizioni previste dal regolamento vi sono:

• Il “diritto a una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti”.

Il collegio dei docenti può decidere per esempio di sospendere la valutazione per alcune materie nel caso in cui l’alunno sia appena arrivato in Italia privo di alcuna conoscenza della lingua (e magari ad anno scolastico già avviato) per il periodo necessario al recupero delle prime nozioni e del lessico di base per poter interagire e affrontare lo studio.

• L’“assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento”.

• L’“ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato i presenza di voti non inferiori al sei”.

• Il “Rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola Primaria, Secondaria di I grado e dell’obbligo di istruzione”

• L’“attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata... o da disturbo specifico di apprendimento... o presenta altre difficoltà... (direttiva Bes)”.

Considerando le indicazioni da un punto di vista prettamente pedagogico, i docenti dovranno cercare in primo luogo di mettersi in relazione con gli alunni stranieri: in alcuni casi non è così scontato come sembra il fatto di riuscire a comunicare con alunni che provengono da parti lontane ed isolate del mondo e che non conoscono se non la loro lingua (talvolta si tratta di idiomi differenti dalle lingue ufficiali!). In secondo luogo bisognerà fare una ricognizione di quanto gli alunni conoscono sia dal punto di vista dei contenuti delle differenti discipline, ma anche delle regole, degli usi e dei costumi del luogo in cui si trovano.

In seguito si provvederà in quanto gli obiettivi conseguiti nell’ apprendimento della lingua italiana dallo studente non corrispondano a quelli della classe, alla formulazione di un piano di apprendimento della lingua italiana e solo in seguito, se necessario, di un piano didattico personalizzato. In alcuni casi documentati da diagnosi o certificazione gli alunni possono avvalersi delle tutele previste in casi analoghi per gli alunni di cittadinanza italiana.

Nel prossimo numero della rivista concluderemo l’analisi del documento nella seconda parte non prima di aver esaminando il paragrafo relativo agli esami.



3 *Ivi.*

4 *Ivi.*